



# COMUNE DI PANTELLERIA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

## ORDINANZA SINDACALE

n. 24 del 18/03/2020

**OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**

### IL SINDACO

**Visto** l'art.32 della Costituzione;

**Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;

**Vista** la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art.32 che dispone " il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché " nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

**Visto** l'art.107 del D.Lgs. n.112 del 31 marzo 1998;

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale ", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 4 marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 dell'8 marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-1, sull'intero territorio nazionale;

**Viste** le Ordinanze Contingibili e Urgenti n°1 del 25 febbraio 2020, n°2 del 26 febbraio 2020, nn°3 e 4 del 08.03.2020 e n°5 del 13.03.2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

**Considerato** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Vista** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Considerato** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e, nello specifico, nel territorio della Regione Sicilia;

**Considerata** l'orografia dell'isola di Pantelleria, distante circa 150 Km dalla terra ferma e l'assenza di un Presidio Ospedaliero idoneo a fare fronte ad un eventuale contagio.

**Ritenuto** necessario adottare sul territorio dell'Isola di Pantelleria ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

**Considerato** che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità;

**Visto** l'art 5 dell'Ordinanza Contingibile ed Urgente n°5 del 13.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana;

**Visto** il parere del Dipartimento Prevenzione Regione Siciliana reso, per le vie brevi, in data odierna;



# ORDINA

## Art 1

*(Ingresso di persone fisiche nel territorio comunale)*

1. Fermo restando quanto previsto nell'Ordinanza Contingibile ed Urgente n° 5 del 13.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana, a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza, i soggetti residenti o domiciliati nel territorio di Pantelleria che vi facciano rientro dalla Regione Sicilia devono comunicare tale circostanza al Comune, al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo, con divieto di contatti sociali, di spostamenti e di viaggi; di rimanere raggiungibili per ogni eventuale attività di sorveglianza e di registrarsi presso il sito web [www.siciliacoronavirus.it](http://www.siciliacoronavirus.it) nonché al seguente indirizzo <http://www.comunepantelleria.it/sistema-di-monitoraggio-dei-rischi-da-covid-19/>. Nel caso in cui l'appartamento non goda di stanza isolata con bagno annesso ad esclusivo utilizzo, i familiari conviventi debbono sottostare, con le medesime modalità, all'obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario.
2. I soggetti che fanno ingresso nel territorio comunale per comprovate esigenze lavorative, purché rientranti tra quelle espressamente consentite dal DPCM dell'11 Marzo 2020, devono adottare tutte le misure previste per il contenimento del contagio da COVID-19 dalla normativa nazionale e regionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: distanza interpersonale, mascherine, e guanti).

## Art 2

*(Ulteriori disposizioni per gli autotrasportatori e i relativi automezzi)*

1. Tutti i mezzi di trasporto merci in arrivo a Pantelleria con conducente al seguito debbono effettuare il trasbordo/consegna delle merci esclusivamente nella zona del Porto. All'arrivo della nave in collegamento territoriale e prima della sua partenza, è possibile effettuare il carico/scarico di merci, per i soli mezzi con conducente al seguito, nel piazzale adiacente lo scalo di alaggio/varo che si trova all'ingresso del molo Wojtyla (fronte sede Guardia Costiera). Il carico/scarico merci dovrà avvenire velocemente ed in sicurezza, senza intralciare il traffico e impedire il passaggio di altri automezzi in area.  
Resta inteso che, nel caso di autotrasportatore residente nel Comune di Pantelleria, si dovranno applicare le modalità previste al precedente articolo 1.
2. Tutti i mezzi di trasporto merci in arrivo a Pantelleria senza conducente, fermo restando che non avranno l'obbligo previsto al precedente comma 1, devono avere l'abitacolo sanificato prima che il mezzo lasci il traghetto (ad esclusione dei rimorchi e semirimorchi che arrivano senza motrice).



## **DISPONE**

**Che** la presente Ordinanza decorre dal 18 Marzo 2020, ha validità fino a nuovo provvedimento ed è pubblicata sull'Albo on-line del Comune di Pantelleria nonché sul Sito Istituzionale; la pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

**Che** la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dell'art 650 del Codice Penale, se il fatto non costituisce reato più grave.

## **AVVERTE CHE**

- Contro la presente Ordinanza sono ammissibili: Ricorso al TAR della Regione, entro 60 giorni ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti decorrenti dalla data di pubblicazione o della piena conoscenza del presente provvedimento;
- Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on-line del Comune di Pantelleria

Formula esecutiva: è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la parte precettiva del presente provvedimento

  
**Il Sindaco**  
**Dott. Vincenzo Campo**